

tegoria della leva di terra, assegnati al Corpo reale equipaggi, vi restano ascritti fintantochè la rispettiva loro classe di leva faccia parte dello esercito permanente.

“ In tempo di pace essi passano tre anni sotto le armi e gli anni rimanenti in congedo illimitato; quindi sono trasferiti alla milizia mobile e alla territoriale con la stessa loro classe di leva.

“ Possono però essere riammessi sotto le armi nel Corpo reale equipaggi a norma dell'articolo 88 della legge sulla leva marittima. ”

Presidente. L'onorevole ministro della guerra accetta l'aggiunta di quest'ultimo capoverso proposto dalla Commissione?

Bertolè-Viale, ministro della guerra. L'accetto.

Presidente. Non essendovi osservazioni, pongo a partito quest'articolo secondo, testè letto.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato; così pure il 3°).

“ Articolo 3. Il Governo del Re è autorizzato a comprendere e coordinare le disposizioni della presente legge nel nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito che sarà pubblicato in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1888, n. 5249 (serie 3ª).

“ *Disposizione transitoria.* Art. 4. In conseguenza del disposto all'articolo primo, il contingente di 1ª categoria sulla classe 1868, stabilito colla legge n. . . in data è aumentato di 1000 uomini. ”

Pelloux, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pelloux, relatore. Questo articolo 4 era stato così formulato nella speranza che, al momento della discussione, fosse già promulgata la legge relativa al contingente di leva di quest'anno, che è di 82000 uomini. Non essendo ancora stata promulgata questa legge, mi parrebbe opportuno di sopprimere le parole: *stabilito colla legge, ecc.*

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. È giustissima l'osservazione fatta dall'onorevole relatore, perchè la legge cui egli ha accennato non è stata ancora votata dal Senato, e sarebbe quindi improprio accennare ad una legge che ancora non è tale; però io vorrei che all'articolo 4, per renderlo più chiaro, dopo le parole *classe 1868*, fossero aggiunte le altre: *della leva di terra.*

Presidente. Dimodochè l'articolo 4 suonerebbe così:

“ In conseguenza del disposto all'articolo primo il contingente di 1ª categoria della classe 1868 della leva di terra è aumentato di 1000 uomini. ”

La Commissione accetta questa modificazione?

Pelloux, relatore. L'accetta.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 4 così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana, esaurita la discussione sul bilancio della marineria.

Turi. Onorevole presidente, mi permetto di ricordarle che avevo chiesto di parlare su questo disegno di legge.

Presidente. Ma la discussione è esaurita.

Turi. Allora rinunzio a parlare. (*Si ride*).

Discussione del disegno di legge: Leva di mare sui nati nel 1868.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Leva di mare sui nati nel 1868.

Si dà lettura del disegno di legge.

“ *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva di mare della classe 1868.

“ Il contingente di 1ª categoria, che dovrà da questa leva essere somministrato, è fissato a 3200 uomini. ”

La discussione è aperta su questo articolo unico.

Turi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Turi. L'onorevole Toscanelli, a proposito delle modificazioni alla legge della leva, ha detto che il regolamento del regio esercito permette a un militare, in congedo illimitato, di arrolarsi nelle guardie di pubblica sicurezza e nelle guardie di finanza, ma gli impedisce di arrolarsi nella regia armata; e ciò mentre si cercano tutti i mezzi per aumentare, sia la leva, sia il contingente marittimo; e mentre la marina manca di cannonieri e di torpedinieri. Ora io domando alla cortesia dell'onorevole ministro della guerra, chè ha